

Causa C-606/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

30 settembre 2021

Giudice del rinvio:

Cour d'appel de Paris (Corte d'appello di Parigi, Francia)

Data della decisione di rinvio:

17 settembre 2021

Attrice in sede di giudizio di rinvio, convenuta originaria, appellante, resistente in cassazione:

Doctipharma SAS

Convenuta in sede di giudizio di rinvio, attrice originaria, appellata, ricorrente in cassazione:

Union des Groupements de pharmaciens d'officine (UDGPO)

Con l'intervento di:

Pictime SAS, operante come ditta «Coreyre»

1. Oggetto e dati della controversia

- 1 La società Doctipharma ha realizzato il sito internet «www.doctipharma.fr» ospitato dalla società Pictime, sul quale gli utenti possono acquistare dai siti web delle farmacie prodotti farmaceutici e medicinali venduti senza ricetta, procedendo nel modo seguente: l'utente compila un modulo che gli consente di creare un account cliente fornendo informazioni personali che consentiranno di identificarlo e facilitare il suo accesso ai siti dei farmacisti di sua scelta. La creazione di tale account comporta necessariamente la scelta di un farmacista presso il quale effettuare i propri acquisti e collegare l'account. Il sito *www.doctipharma.fr* offre medicinali senza ricetta nel formato di un catalogo preregistrato dal quale il cliente può selezionare i medicinali al fine di effettuare un ordine. Mediante tale procedimento chiunque può ordinare medicinali, con la

precisazione che è il sito *www.doctipharma.fr* a presentare i medicinali senza ricetta offerti dalle farmacie, nel formato di linee di prodotti con il relativo prezzo, e a trasmettere l'ordine ai farmacisti dei quali ospita il sito web. Il pagamento del prezzo di acquisto viene effettuato attraverso un sistema di pagamento unico comune a tutte le farmacie da un conto dedicato. La conferma dell'ordine avviene con il seguente messaggio: «grazie per il suo ordine. Il suo ordine n. (...) dell'importo di EUR (...) è stato trasmesso ai farmacisti. Riceverà un messaggio su questo account e all'indirizzo *H_pignerol@gmail.com* a conferma del completamento del suo ordine il più presto possibile».

- 2 L'Union des Groupements de pharmaciens d'officine (unione delle associazioni di farmacisti, in prosieguo: l'«UDGPO») sostiene che il procedimento di vendita online offerto alle farmacie dalla società Doctipharma consente a quest'ultima di partecipare al commercio elettronico di medicinali senza avere il titolo di farmacista. L'UDGPO ritiene che tali attività di vendita siano illecite e ne chiede la cessazione.
- 3 Con decisione del 31 maggio 2016, il tribunal de commerce de Nanterre (Tribunale commerciale di Nanterre, Francia) ha dichiarato illegale la vendita di medicinali da parte del sito *www.doctipharma.fr* e ha in sostanza condannato la società Doctipharma a cessare il commercio elettronico di medicinali sul detto sito web.
- 4 La Doctipharma ha adito la cour d'appel de Versailles (Corte d'appello di Versailles, Francia), che ha annullato la decisione con sentenza del 12 dicembre 2017 (<https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036352460>). La Cour d'appel de Versailles (Corte d'appello di Versailles) ha ritenuto lecito il sito web *www.doctipharma.fr* rilevando che gli ordini dei medicinali da parte degli utenti, limitandosi a transitare sulla piattaforma creata dalla Doctipharma come supporto tecnico per i siti delle farmacie, vengono ricevuti dai farmacisti stessi senza che la società intervenga in alcun modo nel loro trattamento, poiché il sito web controverso consente di mettere direttamente in contatto clienti e farmacie.
- 5 Con sentenza del 19 giugno 2019 (ECLI:FR:CCASS:2019:CO00586), la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha annullato la sentenza della cour d'appel de Versailles (Corte d'appello di Versailles) e ha rinviato la causa alla cour d'appel de Paris (Corte d'appello di Parigi, Francia). Con atto del 19 agosto 2019, la Doctipharma ha riassunto la causa dinanzi al giudice del rinvio.

2. Disposizioni rilevanti

A. *Diritto dell'Unione*

Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (come modificata dalla direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale) (in prosieguo: la «direttiva sui medicinali per uso umano»)

6 L'articolo 85 quater così dispone:

«1. Fatte salve le disposizioni legislative nazionali che vietano la vendita a distanza al pubblico di medicinali soggetti a prescrizione medica mediante i servizi della società dell'informazione, gli Stati membri provvedono affinché i medicinali siano messi in vendita a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, quali definiti nella direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, alle seguenti condizioni:

(...)

2. Gli Stati membri possono imporre condizioni, giustificate da motivi di tutela della salute pubblica, per la fornitura al dettaglio sul loro territorio di medicinali venduti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione.

(...)

6. Fatte salve la direttiva 2000/31/CE e le disposizioni del presente titolo, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le persone diverse da quelle di cui al paragrafo 1 che mettono in vendita medicinali al pubblico a distanza mediante i servizi della società dell'informazione e operano sul loro territorio siano soggette a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive».

B. *Diritto francese*

Code de la santé publique (codice della salute pubblica)

7 L'articolo L.5125-25 così dispone:

«(...)

È fatto divieto ai farmacisti di ricevere ordini di medicinali (...) attraverso l'abituale intermediazione di mediatori e di commercializzare e distribuire a

domicilio i medicinali, prodotti o oggetti succitati il cui ordine sia loro pervenuto in tal modo».

8 L'articolo L.5125-26 così dispone:

«È vietata la vendita al pubblico di qualsiasi medicinale (...) attraverso agenzie di commissione, consorzi di acquisti o imprese di proprietà o amministrati da soggetti non titolari di uno dei diplomi, certificati o altri titoli di cui all'articolo L.4221-1».

3. Posizioni delle parti

A. Doctipharma

- 9 La Doctipharma afferma che la propria attività consiste nella progettazione tecnica e nella manutenzione di una soluzione condivisa destinata ai farmacisti operanti nelle farmacie che consenta loro di pubblicare e gestire sul loro sito Internet il commercio elettronico di medicinali senza ricetta, in conformità con le disposizioni che disciplinano la vendita online di medicinali. Le vendite online di prodotti farmaceutici avvengono esclusivamente tra ciascun farmacista e gli utenti.
- 10 La Doctipharma contesta il divieto a essa imposto ai sensi degli articoli L.5125-25 e L.5125-26 del codice della salute pubblica. Essa conclude che i giudici francesi debbano interpretare gli articoli L.5125-25, secondo comma, e L.5125-26 del codice della salute pubblica con riferimento all'articolo 85 quater della direttiva sui medicinali per uso umano al fine di determinare se il divieto di intermediazione nella vendita di medicinali risultante dai summenzionati articoli debba applicarsi alla sua attività che, essa sostiene, è limitata alla progettazione tecnica e alla manutenzione di una soluzione condivisa destinata ai farmacisti operanti nelle farmacie e finalizzata a consentire loro la pubblicazione e la gestione del loro sito Internet.
- 11 Essa propone di sottoporre alla Corte di giustizia una questione interpretativa sull'articolo 85 quater della direttiva sui medicinali per uso umano, in particolare al fine di chiarire se il divieto imposto alla sua attività, ai sensi degli articoli L.5125-25 e L.5125-26 del codice della salute pubblica, sia giustificato dalla tutela della salute pubblica ai sensi dell'articolo 85 quater della direttiva sui medicinali per uso umano o se, al contrario, quest'ultimo articolo autorizzi l'attività di «servizio della società dell'informazione» che Doctipharma offre.
- 12 La società Doctipharma sottolinea che tali questioni sono nuove. Essa sostiene che la soluzione raggiunta con la sentenza del 20 dicembre 2017, *Asociación Profesional Elite Taxi* (C-434/15, EU:C:2017:981), si basa su circostanze specifiche a tale causa e, in particolare, sul fatto che, in mancanza dell'applicazione sviluppata dalla Uber, i conducenti non sarebbero stati indotti a

fornire servizi di trasporto e che la Uber esercitava un'influenza determinante sulle condizioni delle prestazioni di tali conducenti.

- 13 La sentenza del 1° ottobre 2020, A (Pubblicità e vendita di medicinali online), C-649/18, EU:C:2020:764, riguarda l'opponibilità delle restrizioni francesi applicabili alla pubblicità per la vendita di medicinali a una società con sede in uno Stato membro diverso dalla Francia che, attraverso il proprio sito Internet, li commercializza ai consumatori francesi, e verte su una questione completamente diversa da quella oggetto della presente controversia. Tuttavia, la società Doctipharma osserva che la summenzionata sentenza rileva ai fini della presente controversia nella parte in cui ha ritenuto «che un servizio di vendita online di medicinali, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, possa costituire un servizio della società dell'informazione, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31 e, pertanto, rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva per quanto riguarda i requisiti applicabili a tale servizio, che rientrano nell'«ambito regolamentato» di cui all'articolo 2, lettera h), della medesima direttiva» (punto 33).

B. Pictime

- 14 La società Pictime, che ospita il sito web *www.doctipharma.fr*, chiede la propria estromissione dalla causa e la condanna dell'UDGPO alle spese.

C. UDGPO

- 15 Le conclusioni dell'UDGPO sono state dichiarate inammissibili.

4. Valutazione della Corte d'appello di rinvio

- 16 La controversia verte sulla vendita a distanza per via elettronica (o vendita online) di medicinali per uso umano non soggetti a prescrizione obbligatoria («senza ricetta»).
- 17 Ai sensi dell'articolo 85 quater della direttiva sui medicinali per uso umano, gli Stati provvedono affinché i medicinali siano messi in vendita a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, quali definiti nella direttiva 98/34. Il paragrafo 2 di detto articolo autorizza gli Stati membri a imporre condizioni giustificate da motivi di tutela della salute pubblica, per la fornitura al dettaglio sul loro territorio di medicinali venduti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione.
- 18 Il codice francese della salute pubblica vieta in sostanza a soggetti che non abbiano il titolo di farmacista di esercitare un'attività di intermediazione tra le farmacie e il pubblico (articoli L.1525-25 e L.1525-26).

- 19 La soluzione accolta dalla sentenza del 20 dicembre 2017, *Asociación Profesional Elite Taxi* (C-434/15, EU:C:2017:981), secondo la quale il «servizio d'intermediazione deve quindi essere considerato parte integrante di un servizio complessivo in cui l'elemento principale è un servizio di trasporto e, di conseguenza, rispondente non alla qualificazione di “servizio della società dell'informazione”, ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34, cui rinvia l'articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31, ma di “servizio nel settore dei trasporti” ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera d), della direttiva 2006/123» (punto 40), non è applicabile alla fattispecie. Si tratta infatti di una soluzione raggiunta a seguito di un'analisi concreta delle circostanze specifiche di quella causa.
- 20 La Corte di giustizia ha rilevato, infatti, «che il servizio d'intermediazione della Uber si basa sulla selezione di conducenti non professionisti che utilizzano il proprio veicolo ai quali tale società fornisce un'applicazione senza la quale, da un lato, tali conducenti non sarebbero indotti a fornire servizi di trasporto e, dall'altro, le persone che intendono effettuare uno spostamento nell'area urbana non ricorrerebbero ai servizi di tali conducenti. Inoltre, la Uber esercita un'influenza determinante sulle condizioni della prestazione di siffatti conducenti. In relazione a tale ultimo punto, emerge segnatamente che la Uber fissa, mediante l'omonima applicazione, se non altro il prezzo massimo della corsa, che tale società riceve tale somma dal cliente prima di versarne una parte al conducente non professionista del veicolo e che essa esercita un determinato controllo sulla qualità dei veicoli e dei loro conducenti nonché sul comportamento di quest'ultimi, che può portare, se del caso, alla loro esclusione» (punto 39). Tali caratteristiche non sono rinvenibili nella presente causa dal momento che i farmacisti operanti nelle farmacie sono già professionisti della vendita di medicinali, della quale la vendita a distanza per via elettronica non rappresenta che un'estensione. Inoltre, non risulta che la Doctipharma intervenga nella determinazione del prezzo dei medicinali venduti per via elettronica. La Doctipharma nega che la soluzione da essa offerta pregiudichi il monopolio dei farmacisti nella vendita di medicinali.
- 21 La sentenza del 1° ottobre 2020, *A (Pubblicità e vendita di medicinali online)*, C-649/18, EU:C:2020:764, non riguarda la controversia in quanto verte sulla compatibilità delle restrizioni francesi applicabili alla pubblicità dei medicinali con l'articolo 85 quater della direttiva sui medicinali per uso umano.
- 22 La Cour de cassation (Corte di cassazione) ha censurato la sentenza della Cour d'appel de Versailles (Corte d'appello di Versailles) con la motivazione che essa non aveva tratto le conseguenze delle sue stesse constatazioni, secondo le quali l'attività della Doctipharma sul suo sito consisteva essenzialmente nel mettere in contatto i farmacisti e i clienti per la vendita di medicinali. Ne consegue, secondo la Cour de cassation (Corte di cassazione), che la Doctipharma svolge un ruolo di intermediario e partecipa in tal modo al commercio elettronico di vendita di medicinali pur non essendo farmacista, in violazione dei divieti sanciti agli articoli L.5125-25 e L.5125-26 del codice della salute pubblica.

- 23 Le questioni che la Doctipharma chiede di sottoporre alla Corte di giustizia sottendono un'interpretazione diversa, rispetto a quella accolta dalla Cour de cassation (Corte di cassazione), delle disposizioni degli articoli L.5125-25 e L.5125-26 del codice della salute pubblica sul divieto di intermediazione e, più in generale, dell'intervento di un terzo nella vendita di medicinali non soggetti a prescrizione, derivante dall'interpretazione dell'articolo 85 quater della direttiva 2011/62/CE, ai sensi del quale i medicinali senza ricetta devono poter essere venduti al pubblico a distanza.
- 24 Appare necessario per la soluzione della controversia sottoporre alla Corte di giustizia le questioni pregiudiziali di seguito enunciate.

5. Questioni pregiudiziali

- 25 La Cour d'appel (Corte d'appello) solleva le seguenti questioni pregiudiziali:
- Se l'attività della Doctipharma quale descritta nella presente sentenza, esercitata mediante il, e a partire dal, suo sito *www.doctipharma.fr*, debba essere qualificata come «servizio della società dell'informazione» ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.
 - Se, in tale ipotesi, l'attività della Doctipharma quale descritta nella presente sentenza, esercitata mediante il, e a partire dal, suo sito *www.doctipharma.fr*, rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 85 quater della direttiva europea del 6 novembre 2001, come modificata dalla direttiva dell'8 giugno 2011.
 - Se l'articolo 85 quater della direttiva del 6 novembre 2001, come modificata dalla direttiva dell'8 giugno 2011, debba essere interpretato nel senso che il divieto, derivante da un'interpretazione degli articoli L.5125-25 e L.5125-26 del codice della salute pubblica, dell'attività della Doctipharma quale descritta nella presente sentenza, esercitata mediante il, e a partire dal, suo sito internet *www.doctipharma.fr*, costituisca una restrizione giustificata da motivi di tutela della salute pubblica.
 - In caso contrario, se l'articolo 85 quater della direttiva del 6 novembre 2011, come modificata dalla direttiva dell'8 giugno 2011, debba essere interpretato nel senso che esso autorizza l'attività della Doctipharma quale descritta nella presente sentenza, esercitata mediante il, e a partire dal, suo sito *www.doctipharma.fr*.
 - Se, in tale ipotesi, il divieto dell'attività della Doctipharma, derivante dall'interpretazione data dalla Cour de cassation (Corte di cassazione) degli articoli L.5125-25 e L.5125-26 del codice della salute pubblica, sia giustificato da motivi di tutela della salute pubblica ai sensi dell'articolo 85 quater della direttiva del 6 novembre 2001, come modificata dalla direttiva dell'8 giugno 2011.

- In caso contrario, se l'articolo 85 quater della direttiva del 6 novembre 2001, come modificata dalla direttiva dell'8 giugno 2011, debba essere interpretato nel senso che autorizza l'attività di «servizio della società dell'informazione» offerta dalla Doctipharma.

DOCUMENTO DI LAVORO